



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.

Repertorio atti n. *146* /CU del 18 dicembre 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 18 dicembre 2019:

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento (UE) n. 1169/2011, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

VISTO l'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*", come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", convertito con legge 11 febbraio 2019, n.12;



6
RP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 4 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria per le finalità di cui all'art. 39, paragrafo 1, lett. *b)*, *c)* e *d)* del richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011;

VISTO lo schema di decreto in titolo, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 9203 del 4 settembre 2019, e diramato con nota DAR n. 14050 del 5 settembre 2019;

VISTO il nuovo schema di decreto, rielaborato a seguito di approfondimenti istruttori svolti con le Amministrazioni concertanti, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 11773 del 20 novembre 2019;

VISTA la nota della Segreteria della Conferenza DAR n. 19126 del 10 dicembre 2019, recante gli esiti della riunione tecnica del 9 dicembre 2019, nel corso della quale sono stati apportati diversi miglioramenti formali all'articolato, utili a chiarire le fasi di approvvigionamento degli animali o delle carni, mentre sono state rimesse alla sede politica le posizioni minoritarie dell'Emilia Romagna e della Lombardia, non accolte dal Ministero, soprattutto per la parte relativa alla richiesta di eliminare l'indicazione del Paese di nascita dell'animale;

VISTA l'ultima versione dello schema di decreto che recepisce le modifiche concordate nella ricordata riunione tecnica del 9 dicembre 2019, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 12644 del 13 dicembre 2019, e diramata in pari data dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 19446;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Regione Molise in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso intesa sul provvedimento, unitamente ai Rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole,



6
879



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

alimentari e forestali recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.

Il Segretario

Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



Il Presidente

On. Francesco Boccia

Francesco Boccia

1990

RR